

N. 151/16 CRON.

n. 1/2016 R.G. conc. prev.



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

Depositato in Cancelleria
fallimentare in data
27.09.16

Il Cancelliere

GIUDIZIARIO
Dott.ssa Monica Fedele

Il Tribunale di Crotone in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa **Arcangela Stefania ROMANELLI** Presidente

Dott. **Antonio BARBETTA** Giudice

Dott. **Emmanuele AGOSTINI** Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

relativamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato dal dott. Raffaele Arturi (C.F.: RTRRFL50B07D122M), titolare della ditta **FARMACIA S. ANDREA DI ARTURI DR. RAFFAELE** (P. I.V.A.: 02703710794), con sede in Melissa (KR), c.a.p. 88814, via Provinciale Sud s.n.civ., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Federico Jorio (C.F.: JROFRC78R29D086R) del Foro di Cosenza e dall'Avv. Vincenzo Medici (C.F.: MDCVCN70A16D122F) del Foro di Crotone; elettivamente domiciliata nello Studio dell'Avv. V. Medici, sito in Crotone, via XXV aprile n. 157.

Rilevato che con ricorso depositato in data 2 febbraio 2016 il dott. Raffaele Arturi, titolare della ditta **FARMACIA S. ANDREA DI ARTURI DR. RAFFAELE** ha proposto ritualmente domanda ex art. 161 co. 1-5 per accedere alla procedura di concordato preventivo;

ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritenuto che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 L.F., e in particolare:

— la ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano così riassumibile: un concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 *bis* L.F.; il piano concordatario prevede, in sintesi, il soddisfacimento dei creditori privilegiati nella misura del 100%, oltre all'integrale

13

soddisfacimento delle spese di procedura, nonché il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 40%; al soddisfacimento dei crediti privilegiati di cui sopra si perviene in esito alla falcidia di cui all'art. 160 co. II L.F. ed alla degradazione in chirografo del credito per IVA di rivalsa, stante la ritenuta insussistenza delle condizioni legali per il riconoscimento del privilegio speciale mobiliare di cui all'art. 2758 co. II c.c. Punto nodale del piano concordatario risulta essere la finanza esterna, pari ad € 350.000,00, acquisita attraverso l'apporto del dott. Salvatore Mazza (nato a Bianchi, prov. di Cosenza, il 23.5.1955 e residente in Rende, via A. Volta n. 36, farmacista, C.F.: MZZSVT55C23A842R), il quale ha stipulato, con il predetto dott. Raffaele Arturi, un contratto di associazione in partecipazione, sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologazione della proposta concordataria;

- la medesima ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 L.F.;
- la relazione ex art. 161 co. 3 L.F., redatta dal Dott. Pietro Sculco (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Crotone, n. 147/A), professionista in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge, che attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
- i criteri con cui il debitore ha provveduto a suddividere in classi (*rectius*: nelle due classi "legali" dei privilegiati e dei chirografari) i propri creditori appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici;

rilevato che trattasi di concordato con continuità aziendale;

Occorre precisare che i motivi per cui è fondamentale che il Tribunale qualifichi già in sede di ammissione il concordato preventivo - liquidatorio o con continuità aziendale - assumono rilevanza sotto il profilo delle diverse discipline applicabili alle due tipologie.

Infatti, in seguito all'introduzione della autonoma disciplina di cui all'art. 186 bis L.F. la differenziazione non ha più una finalità meramente descrittiva, ma ne fa conseguire l'applicazione di norme specifiche.

Il concordato liquidatorio (o con *cessio bonorum*), infatti, trova pacificamente la propria disciplina nell'art. 182 L.F., che prevede a) la nomina di uno o più liquidatori; b) la nomina di un Comitato dei creditori; c) il ricorso agli artt. da 105 a 108 *ter*, in quanto compatibili; d) l'obbligo di relazione semestrale da parte del liquidatore concordatario da inviare al Commissario Giudiziale, che la inoltrerà ai creditori.



Il concordato con continuità aziendale, per contro, trova la propria disciplina negli artt. 186 bis e 182 *quinquies* L.F., che prevedono una serie di oneri aggiuntivi per l'imprenditore che vuole predisporre un piano, ma anche maggiori benefici.

I cd. "benefici" sono finalizzati a facilitare il salvataggio del complesso aziendale, della sua struttura organizzativa, produttiva e commerciale.

Gli "oneri" sono volti a garantire ai creditori il loro miglior soddisfacimento ed a evitare che si accumulino costi prededucibili, che, in quanto non assoggettabili alla regola della *par condicio creditorum*, potrebbero potenzialmente aggravare notevolmente lo stato di crisi dell'imprenditore con evidente maggior danno per i creditori, i cui crediti si sono cristallizzati con il deposito della domanda di concordato e che soggiacciono alla regola generale contenuta nell'art. 2741 cc.

Come è ben noto fra i benefici (art. 182 *quinquies*, comma 4 e art. 186 bis L.F.) rientrano, in estrema sintesi:

- 1) il pagamento, previa autorizzazione del Tribunale, e a determinate condizioni, di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi;
- 2) la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la prelazione (art. 186 bis comma 2, lett. c);
- 3) la continuazione dei contratti anche con la P.A., nonostante la previsione di eventuali clausole risolutive operanti in presenza di procedure concorsuali e subordinatamente all'attestazione del professionista della conformità al piano e della ragionevole capacità ad adempiere;
- 4) la partecipazione a gare per l'assegnazione di contratti pubblici alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 186 bis L.F. A tal proposito è importante ricordare che secondo una pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27.12.2013 n° 6272, la proposizione di domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 186 bis L.F. consente, anche prima dell'accoglimento della domanda, di poter partecipare alle procedure di gara, in quanto "Inibire all'impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l'ammissione al concordato -periodo che potrebbe protrarsi anche per un semestre- palesemente confligge con la finalità della norma volta a preservare la capacità dell'impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l'acquisizione di nuovi appalti". E' stato evidenziato, nella pronuncia in esame, come il legislatore, con la riforma delle procedure concorsuali, abbia inteso migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità



emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore. In una tale ottica, penalizzare chi abbia proposto domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale sarebbe del tutto illogico e palesemente contrario all'intento di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi;

5) maggior snellezza nella fase esecutiva della procedura, minor aggravio economico, assenza del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, assenza del liquidatore in caso di dismissioni di beni non funzionali;

6) possibilità di prevedere l'immediata cancellazione degli aggravii, nonostante la previsione di un pagamento rateale del prezzo di cessione d'azienda, contrariamente a quanto accade nel concordato liquidatorio (artt. 182 e 108 L.F.);

7) vincolo di soddisfacimento della percentuale promessa, derivante da un accertamento pregresso del miglior soddisfacimento dei creditori (a differenza del concordato con *cessio bonorum*, ove tutto il patrimonio viene ceduto ai creditori), con possibilità di reinvestimento dell'eccedenza nell'impresa (Cass., Sez. Un., n. 1521/13; Tribunale Bergamo 10.4.2014).

Fra i maggiori oneri imposti al concordato con continuità aziendale rispetto a quello liquidatorio (o con *cessio bonorum*), che si giustificano da un lato per i maggiori benefici sopra elencati, dall'altro per il rischio di accumulo di costi prededucibili nella fase intercorrente fra il deposito della domanda in bianco e l'omologa del concordato, si ricordano, in estrema sintesi:

a) previsione di un *budget* (ricavi e costi) relativi alla futura attività d'impresa, destinata a continuare;

b) previsione di un piano di tesoreria;

c) relazione di un professionista a ciò abilitato che attesti che la continuità d'impresa sarà in grado di meglio soddisfare il ceto creditorio rispetto ad una liquidazione atomistica della stessa.

L'intento del legislatore è stato proprio quello, da un lato di sostenere il complesso aziendale meritevole di continuità, dall'altro di dare una disciplina più rigorosa per le imprese che continuano ad esercitare l'attività in considerazione del rischio di aggravamento del passivo che la prosecuzione potrebbe comportare.

considerato che, alla luce di quanto precede (natura di concordato con continuità aziendale), la prosecuzione dell'attività d'impresa appare funzionale a garantire la soddisfazione dei crediti concorsuali come emerge dal piano, che comprende un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi nel periodo di riferimento, e dall'attestazione del professionista, che giustifica la preferenza



della prosecuzione dell'esercizio aziendale rispetto alla liquidazione nella prospettiva della massimizzazione dei ricavi a beneficio del ceto creditorio;
visti gli artt. 160, 163 comma 1 e 186 bis L.F.,

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dal dott. Raffaele Arturi (C.F.: RTRRFL50B07D122M), titolare della ditta FARMACIA S. ANDREA DI ARTURI DR. RAFFAELE (P. I.V.A.: 02703710794), con sede in Melissa (KR), c.a.p. 88814, via Provinciale Sud s.n.civ.

Delega alla procedura il Giudice Dr. Emmanuele Agostini

Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 18 gennaio 2017 ore 12:30

Fissa il termine di giorni 30 da oggi per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi.

Nomina Commissari Giudiziali il dott. Aldo Luigi Siniscalchi e l'avv. Luca Alberto Tricoli, i quali eseguiranno le operazioni e relazioneranno al Tribunale a norma dell'art. 172 L.F., sotto gli obblighi di cui all'art. 165 L.F. e vigileranno circa la permanenza dei requisiti di ammissibilità della procedura a norma dell'art. 173 co. 1 L.F.;

Stabilisce il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di euro 30.000,00, pari, complessivamente (e presumibilmente), al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso la "BPER Banca" (già Banca popolare del Mezzogiorno s.p.a.), con l'espresso avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il Tribunale provvederà alla revoca dell'ammissione al concordato e, nel caso in cui vi sia istanza del creditore o richiesta del P.M., all'istruttoria per la eventuale declaratoria di fallimento ex art. 173 L.F.;

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e che il Commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civile - ufficio fallimenti del Tribunale il giorno 22 settembre 2016

IL GIUDICE EST.

Emmanuele Agostini



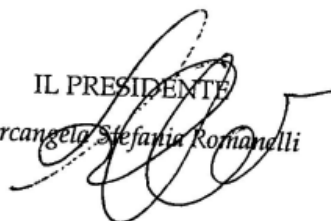
**Depositato in Cancelleria
fallimentare in data**

27.9. da 6

Il Cancelliere

IL PRESIDENTE

Arcangela Stefania Romanelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Monica Fedele